




Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E. prot. DMA - 8810 - 0026752 del 20/11/2013



Ecologisti Democratici Salento

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 - Roma (Italia)

MATTM@pec.minambiente.it

- Segreteria del Ministro:
segreteria.ministro@pec.minambiente.it
- Direzione generale per le valutazioni ambientali:
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
- Direzione generale per la protezione della natura e del mare:
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it
- Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia Divisione II - Interventi per lo sviluppo sostenibile e rapporti con l'associazionismo:
sec-II@pec.minambiente.it

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 - Roma

mbac-sg@mailcert.beniculturali.it

- Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale:
mbac-dg-val@mailcert.beniculturali.it
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia:
mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it

Al Presidente della Regione Puglia

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

segreteria.presidente@regione.puglia.it

- All'Assessore Regione Puglia alla Qualità dell'Ambiente
Via delle Magnolie, 8 - Zona Industriale (ex. Enaip) - 70056 Modugno (BA)
l.nicastro@regione.puglia.it
- All'Assessore Regionale Puglia alla Qualità del Territorio
Via delle Magnolie, 8 - Zona Industriale (ex. Enaip) - 70056 Modugno (BA)
a.barbanente@regione.puglia.it
- Ufficio VIA/VAS Regione Puglia
Via delle Magnolie, 8 - Zona Industriale (ex. Enaip) - 70056 Modugno (BA)
c.dibitonto@regione.puglia.it

Osservazioni del pubblico ex art. 24 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152

L'associazione degli Ecologisti Democratici ECODEM SALENTO, a seguito di attenta disamina del progetto presentato dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia e dello studio di Impatto Ambientale inerente la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, avviata il 15.03.2012 da TAP presso il Ministero dell'Ambiente e relativa al "Metanodotto per il trasporto di gas dall'Albania fino alla rete nazionale SnamReteGas attraverso il Mar Adriatico", con la presente nota esprime proprie **osservazioni negative in ordine al progetto TAP.**

PREMESSO CHE

- Ecodem Salento ha preso atto che il progetto prevede la costruzione di un gasdotto finalizzato al trasporto di gas naturale dalla fonte sita nella regione del Mar Caspio in Europa Occidentale attraverso il c.d. Corridoio che attraverserà il Mar Adriatico per approdare in provincia di Lecce, interessando i comuni di Melendugno e Vernole;
- Il Corridoio meridionale è identificato nella "Comunicazione sulle priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre" dell'UE (adottata il 17 novembre 2010) e che l'obiettivo di questi progetti prioritari, come dichiarato nella Comunicazione, è creare l'infrastruttura necessaria per permettere al gas proveniente da una qualsiasi fonte di essere acquistato e venduto ovunque nell'UE, a prescindere dalle frontiere nazionali al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
- L'opera si inserisce all'interno delle strategie europee di diversificazione delle fonti energetiche, con lo scopo di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili;
- La Puglia rappresenta un territorio geograficamente strategico per le predette strategie di diversificazione;
- Al momento risulta pendente la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell'Ambiente;
- Con nota del 14/12/2012 Prot. DVA_2012-0030600 del Ministero dell'Ambiente è stata concessa una sospensione alla procedura di V.I.A. di 9 mesi fino al 10/09/2013;
- Il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 11.09.2012 ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale;
- La Giunta Regionale Puglia, con Deliberazione n. 1805 del 18.09.2012, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale concernente il metanodotto per il trasporto di gas TAP;
- La società Trans Adriatic Pipeline ha depositato nuovo Studio di Impatto Ambientale in data 10.09.2013;

CONSIDERATO CHE

A) In ordine al **Collegamento in rete**: è impossibile valutare l'impatto complessivo dell'opera in assenza di una integrazione con il progetto relativo al collegamento della stessa in rete Snam. Ciò determina l'inevitabile lesione del principio della *reductio ad unitatem* della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

La stessa giurisprudenza amministrativa, non ultimo il Tar Lecce, richiama il concetto di impatto ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del TUA che, per sua natura, appare insuscettibile di analisi frazionata. Non c'è dubbio, dunque, che l'intervento progettato, pur essendo relativo alla sola parte del metanodotto, appare riconducibile ad **un unico programma imprenditoriale** da completare con la realizzazione delle opere di allaccio alla rete Snam ubicata circa 60 km. più a nord in territorio del Comune di Mesagne. Di conseguenza, sul terreno dell'assoggettamento a VIA, si rende senz'altro necessaria una analisi che tenga conto complessivamente degli **impatti cumulativi**. In pratica, mentre da un lato l'imprenditore è tenuto al rispetto del principio di leale cooperazione con l'organo cui è attribuito il compito di monitorare gli effetti del suo progetto sull'ambiente, evitando di rappresentare in forma parcellizzata un più complesso programma di ricerca con l'unica

finalità di minimizzarne le ricadute sull'ambiente, dall'altro lo stesso organo preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la *reductio ad unitatem*, specie in presenza di elementi sintomatici della unicità di intervento.

Pur contemplando che tra i principi fondamentali dell'attività amministrativa vi è quello di non aggravio procedimentale, Ecodem ritiene altrettanto meritevole di tutela, se non prevalente nello specifico settore del diritto ambientale, l'esigenza di una analisi approfondita delle **conseguenze complessive** che possono manifestarsi in un'area prescelta quale sito di approdo e di collocazione di un gasdotto di rilevanza strategica.

A conforto di tanto, il Tar Lecce richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, nella sentenza della Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849, si è pronunciato in favore di una valutazione di impatto ambientale unitaria affermando che *"La procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per "tronchi" o "lotti"; necessitando la valutazione ambientale di una visione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente suddivisa in frazioni eseguite in assenza della valutazione, perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo"*. Orientamento, peraltro, già risalente a pronunce altrettanto perentorie quali Cons. Stato, Sez. VI, 30 agosto 2002, n. 4368 e Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760.

Senza, peraltro, trascurare la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, secondo cui *"l'obiettivo della direttiva 85/337 non può essere eluso tramite il frazionamento di un progetto e la mancata presa in considerazione dell'effetto cumulativo di più progetti non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all'obbligo di valutazione laddove, presi insieme, essi possono avere un "notevole impatto ambientale" ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva modificata* (Corte Giustizia CE, Sez. II, 10 dicembre 2009 in procedimento C205/08)¹.

Infine, per chiudere il cerchio, il fondamentale principio della valutazione unitaria è stato da tempo chiarito anche a livello ministeriale nella circolare del Ministero dell'Ambiente del 7 ottobre 1996, n. 15208 ove si precisa che la valutazione unitaria *"risponde alla logica intrinseca della valutazione di impatto ambientale, atteso che questa deve prendere in considerazione, oltre ad elementi di incidenza propria di ogni singolo segmento dell'opera, anche le interazioni degli impatti indotte dall'opera complessiva, sul sistema ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se non con riguardo anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia prospettata la realizzazione, siano posti in essere (o sia inevitabile che siano posti in essere) per garantire la piena funzionalità dell'opera stessa"*.

- B) In ordine all'**impatto ambientale** del progetto presentato: il secondo aspetto oggetto di osservazioni riguarda invece il rapporto tra il **principio di precauzione** e la natura eccessivamente impattante delle opere per le quali si richiede il permesso.

In questo caso, non lasciandosi apprezzare seri **accorgimenti tecnici** che riguardino la specifica esecuzione del metanodotto, Ecodem giudica l'impatto ambientale del quale si discute *"davvero imponente"*.

Proprio a tal riguardo la giurisprudenza amministrativa dello stesso Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Lecce richiama il principio di precauzione di cui all'art. 3 *ter* del D.L.vo n. 152/06 (TUA) quale regola fondante dell'azione ambientale, in base al quale la salvaguardia dell'ecosistema **in forma preventiva** è da considerarsi prevalente *"anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l'ambiente ad una determinata causa umana"*.

A sostegno di tanto viene anche richiamata Tar Toscana sez. II, 20 aprile 2010, n. 986 secondo cui *"la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività, sfuggendo, per l'effetto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della p.a. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell'integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi"*.

Alla lesione del fondamentale principio di precauzione possono pertanto ascrivere:

¹ Dello stesso tenore anche Corte Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008 in procedimento C2/07.

1. Previsione nel Progetto Definitivo dell'opera di un enorme "microtunnel", da scavare sotto la foresta costiera e la spiaggia e da prolungare poi in mare fino a 800 metri dalla linea di costa al fine di superare i numerosi vincoli gravanti sulla fascia costiera: un micro tunnel destinato a creare gravi problemi di rischio idrogeologico, eco sistemico, dell'habitat protetto e delle persone che in quella costa vivono, lavorano e sono ospitate per turismo.
 2. Previsione nel Progetto Definitivo dell'opera di un grande terrapieno in mare a poche decine di metri di profondità innanzi all'orifizio del micro tunnel finalizzato a ridurre alcuni problemi di dinamica costiera gravanti sull'area di innesto condotta sottomarina - microtunnel, pur esso destinato, come già il micro tunnel, a creare gravi problemi di rischio idrogeologico, eco sistemico, dell'habitat protetto, e delle persone.
 3. Previsione nel Progetto Definitivo dell'opera di costruzioni di profondità di tipo e numero imprecisato tese a migliorare la stabilità della condotta sottomarina in una zona particolarmente problematica per le forti correnti del canale d'Otranto ma presumibilmente tali da turbare sensibilmente l'ecosistema, in primis per i materiali artificiali che le costituiranno, laddove dovranno farsi.
 4. Previsione nel Progetto Definitivo dell'opera di una centrale di depressurizzazione dotata di centrali termiche di potenza rilevante con relativi alti camini.
 5. Impatti e mitigazioni, analizzati e proposti nel Rapporto di VIA, carenti dal profilo tecnico e scientifico e dunque approssimativi e discutibili.
 6. Disattenzione per le risorse naturalistiche e culturali, di estrema importanza nell'area, con esito di rischio estremo biologico e storico.
 7. Violazione di una serie di leggi e norme che prescrivono particolari tutele per le eccezionali caratteristiche ambientali, monumentali, paesaggistiche e territoriali di Melendugno.
 8. Inconsistenza dell'analisi e della valutazione delle alternative localizzative e assenza di motivazione della mancata considerazione dell'alternativa cosiddetta 'No Action' (decisione di non eseguire l'opera).
 9. Concentrazione dell'attenzione della VIA e del progetto sulle immediate prossimità del gasdotto, in contrasto con la prassi delle VIA di una attenzione 'di sistema' costruita su differenti livelli di ampiezza delle realtà impattate.
- C) Il ordine al **Punto di attracco**: l'analisi degli scenari alternativi è condizionata in modo non giustificato alla presenza di praterie di Posidonia che, peraltro, non sono comunque influenzate dall'opera grazie alla tecnologia di microtunnel utilizzata. Non è possibile quindi considerare validi gli scenari alternativi proposti ed è necessaria una nuova analisi di scooping per selezionare il punto di attracco dell'opera che minimizzi gli impatti.
- D) In ordine alla **Collocazione del PRT**: la collocazione scelta non è idonea per l'elevato impatto socio-economico che determina la presenza in opera delle caldaie il cui periodo di esercizio non è quantificato in modo soddisfacente nel progetto presentato.
- E) In ordine alla **Strategicità del progetto** nel contesto della strategia energetica nazionale: le motivazioni del progetto negli elaborati presentati sembrano deboli e confuse, infatti riteniamo che in Italia ci sia già un hub fisico del gas e non è il progetto in questione a risolvere i problemi legati alla diversificazione delle fonti in Europa. Il prezzo del gas in Italia si attesta intorno 34 centesimi per standard m³ tasse escluse, quindi allineato a quello di Francia e Germania (fonte Paolo Scaroni AD ENI). Di conseguenza, un altro punto d'approvvigionamento (oltre quelli di Tarvisio, Passo Griess, Mazzara Del Vallo, Gela, Panigaglia, Gorizia e Cavarzere) non andrebbe a aumentare la competitività, ma aggraverebbe la sovracapacità della rete che pesa in maniera incisiva sulla bolletta energetica sotto la voce infrastrutture. Considerando che il gasdotto TAP, con approdo a San Foca e PRT in agro di Melendugno fra i comuni di Vernole, Calimera, Castrì e lo stesso Melendugno è un progetto incompleto, è evidente che le infrastrutture atte a completare l'opera sarebbero a carico di SNAM e quindi della collettività. Per avere autorevole riscontro sulla superfluità di quest'opera citiamo le parole di Guido Bortoni, Presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in riferimento al progetto di HUB del gas in Italia, di cui TAP si vanta di essere la chiave di volta: "Possiamo, ma non dobbiamo diventarlo. E solo nell'interesse di un mercato integrato europeo, non certo sulle spalle del consumatore italiano".
- Se non bastasse, considerando che a partire dal 2008 l'attività di generazione di energia elettrica da ciclo combinato (turbo gas), grazie all'apporto delle fonti rinnovabili, ha perso il 45%, risulta alquanto improbabile che vi sia un aumento dei consumi tale da mettere in crisi l'attuale sistema di

approvvigionamento basato su contratti Take Or Pay, vista anche l'altissima capacità di trasporto italiana

È evidente, quindi, che l'infrastruttura in questione si andrebbe ad inserire in un mercato saturo con una esternalizzazione dei costi delle opere accessorie a carico dei consumatori italiani. non a caso, l'ultima trimestrale di SNAM Rete Gas mette sotto la lente d'ingrandimento un eccesso di costi infrastrutturali dovuti alla sovracapacità di trasporto della rete attualmente attiva a fronte di un enorme calo dei consumi ormai consolidato negli ultimi 5 anni.

Fonte SNAM Rete gas.

Highlight operativi (a)

Terzo trimestre		Primi nove mesi			
2012	2013	2012	2013	Var.ass.	Var.%
Trasporto di gas naturale (b)					
Gas Naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti					
16,60	15,85	57,45	50,34	(7,11)	(12,4)
(miliardi di metri cubi) (c)					
32.154	32.277	32.154	32.277	123	0,4
Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio)					
Potenza installata nelle centrali di compressione					
864,1	866,9	864,1	866,9	2,8	0,3
(Megawatt)					
Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) (b)					
0,21		1,00	0,05	(0,95)	(95,0)
Rigassificazione di GNL (miliardi di metri cubi)					
Stoccaggio di gas naturale (b)					
Capacità disponibile di stoccaggio (miliardi di metri cubi)					
10,7	11,4	10,7	11,4	0,7	6,5
(d)					
Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi)					
3,19	4,08	12,86	15,32	2,46	19,1
(cubi)					
Distribuzione di gas naturale					
5,890	5,915	5,890	5,915	0,025	0,4
Contatori attivi (milioni)					
1.434	1.435	1.434	1.435	1	0,1
Concessioni per la distribuzione di gas (numero)					
52.478	52.766	52.478	52.766	288	0,5
Rete di distribuzione (chilometri) (e)					
6.034	6.018	6.034	6.018	(16)	(0,3)
Dipendenti in servizio a fine periodo (numero) (f)					
<i>di cui settori di attività</i>					
1.975	1.947	1.975	1.947	(28)	(1,4)
- Trasporto					
79	77	79	77	(2)	(2,5)
- Rigassificazione					
295	298	295	298	3	1,0
- Stoccaggio					
3.014	2.999	3.014	2.999	(15)	(0,5)
- Distribuzione					
671	697	671	697	26	3,9
- Corporate					

Tanto premesso e considerato, l'associazione Ecodem Salento, in adesione alle osservazioni sopra richiamate ed alla luce dei dati progettuali ad oggi disponibili, conclude esprimendo la propria

VALUTAZIONE NEGATIVA

sull'intervento in oggetto.

Lecce, 09 Novembre 2013

IL COORDINATORE ECODEM SALENTO

Avv. Mario Tagliaferro

Alfred Croft

Da: MARIO TAGLIAFERRO <mario.tagliaferro@ordavvle.legalmail.it>
Inviato: martedì 19 novembre 2013 18:17
A: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Oggetto: OSSERVAZIONI ECODEM SALENTO SU GASDOTTO TAP
Allegati: osservazioni n.2 su VIA per Tap (1).pdf

